

Presidenza di Area

---

**PROVVEDIMENTO**

Prot. ADRBO n° 290 del 10/03/2020

OGGETTO: Indicazioni operative sulla gestione dell'emergenza da corona virus Covid-19 relative all' Area della Ricerca di Bologna

Il Comitato dell'Area della Ricerca di Bologna del CNR nella riunione del 09/03/2020, prendendo atto delle varie disposizioni emanate dall'Ente e dei contenuti e dei vari provvedimenti in tema di emergenza Covid-19, ha adottato alcune soluzioni operative come di seguito riportate.

- Fino al 15 marzo 2020 l'accesso alle sedi e alle strutture del CNR non è consentito a: studenti, tesisti, borsisti, dottorandi, tirocinanti, stagisti e personale esterno al CNR. E' fatto salvo l'accesso del personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza, ristorazione e manutenzione ordinaria. Si evidenzia che per personale esterno ovviamente si intendono anche i famigliari NON dipendenti.
- In base all'art. 1 del DPCM 04 marzo 2020 il CNR sospende i congressi, i convegni, le manifestazioni, gli eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prescritta dalla normativa. La presente misura è obbligatoria fino al 03 aprile 2020.
- Sono altresì sospesi fino al 03 aprile 2020 i corsi di formazione attiva nonché la partecipazione ai corsi di formazione passiva, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza con modalità telematiche.
- Il CNR stabilisce che lo svolgimento delle prove concorsuali nonché le riunioni delle commissioni, già calendarizzate, sono rinviate a una data successiva al 03 aprile, fatte salve le sedute con modalità telematiche.
- Il CNR, in conformità con il DPCM sopra menzionato, sospende tutte le attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, (successivamente prorogate con DPCM al 3 aprile 2020), fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti delle autorità competenti in materia.
- Il CNR inibisce l'accesso al pubblico a tutti i servizi bibliotecari fino al 03 aprile 2020.

Il Direttore Generale del CNR, in data 09/03/2020 in tema di indicazioni operative sulla gestione dell'emergenza da corona virus, prende atto del DPCM del 08/03/2020 che all'art. 1 identifica alcune zone del territorio nazionale in cui devono essere applicate specifiche misure di restrizione, prima fra tutte **l'indicazione ad evitare ogni spostamento** delle persone in entrata, uscita e transito nei territori individuati salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Considerato che il nuovo DPCM del 9/3/2020 allarga tali restrizioni a tutto il territorio nazionale si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni sopracitate.

## Presidenza di Area

---

Nel caso di particolari esigenze lavoro/servizi/manutenzioni, ecc..., che necessitano la presenza di personale esterno nella propria sede, l'Area della Ricerca di Bologna adotta le seguenti procedure operative:

- **DEVONO essere preventivamente comunicati al personale addetto alla portineria** nome, cognome, ditta e persona di riferimento interna all'Area con relativo contatto reperibile;
- all'arrivo della persona, l'addetto della portineria dovrà contattare il referente interno che dovrà necessariamente autorizzare l'accesso in Area e prendere in carico il personale esterno;
- In mancanza di tali requisiti non sarà consentito l'accesso in Area.

Dispone inoltre di adottare i seguenti accorgimenti validi fino ad ulteriori disposizioni:

- attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nel DPCM del 8/3/2020 che si allega.

Nei locali bar e mensa:

- mantenere le raccomandate distanze interpersonali di almeno 1 metro
- mantenere i posti a sedere opportunamente distanziati.
- saranno eliminate le caraffe di vetro.

Tutte le disposizione sopraelencate sono in atto fino alla revoca formale delle stesse.

Il Presidente dell'Area della Ricerca di Bologna  
Dr. Roberto Zamboni

Responsabile dell'Area della Ricerca di Bologna  
P.I. Robert Minghetti

All.: Note del Direttore Generale del CNR del 05/03/2020 e del 09/03/2020  
DPCM 8/3/2020



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Direzione Generale

Direttori di Istituto

Direttori Dipartimento

Presidenti e Responsabili delle  
Aree di ricerca

Dirigenti/Responsabili degli Uffici  
dell'amministrazione centrale

OO.SS. CNR

**A tutto il personale dipendente  
del CNR**

e, p.c. Presidente CNR  
Prof. Massimo INGUSCIO

RLS CNR

LORO SEDI

**Oggetto: Misure di tutela della salute del personale dipendente del CNR e altre disposizioni collegate al contenimento dell'emergenza corona virus.**

Considerata la straordinarietà dell'emergenza epidemiologica, il CNR, al fine di contenere la diffusione del CORONAVIRUS, autorizza – temporaneamente e su richiesta del dipendente - il lavoro agile di cui al DPCM 25 febbraio 2020 (rif. LEGGE 22 maggio 2017, n. 81).

Il CNR, nell'ambito delle finalità sopra evidenziate, favorisce tra le diverse opzioni di lavoro agile lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il proprio domicilio, quale modalità più idonea a garantire il benessere e la salute del lavoratore, nonché atta a prevenire e/o contenere la diffusione del contagio.

I datori di lavoro dovranno comunque prevedere adeguati periodi di riposo del lavoratore al fine di salvaguardare l'idoneità psicofisica degli stessi.

Tenuto conto del carattere straordinario dell'emergenza, i lavoratori in regime di lavoro agile, di cui in precedenza, dovranno svolgere la propria prestazione lavorativa della durata di 7 ore e 12 minuti tra ore le 08:00 e le ore 19:00, in relazione alle disposizioni concordate con il proprio datore di lavoro.

I lavoratori in regime di part-time, che faranno ricorso al lavoro agile, dovranno prestare la propria attività lavorativa proporzionalmente alle 7 ore e 12 minuti.

Fermo restando l'invito dell'Amministrazione a prediligere il lavoro presso il proprio domicilio, il lavoratore potrà svolgere la propria attività lavorativa anche eventualmente in altro luogo così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro agile, tenendo presente le prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228>).

Per quanto precedentemente evidenziato, il CNR conferma l'utilizzo del codice **covid19** nei sistemi di rilevazione e certificazione degli attestati di presenza fino al 15 marzo 2020.

Tale codice è atto ad individuare la straordinaria e temporanea modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nel periodo di riferimento, e dovrà essere utilizzato per la compilazione periodica degli attestati di presenza da parte degli Istituti/Strutture CNR.

In relazione alla specificità dei singoli istituti/uffici/unità, i Direttori/Dirigenti/Responsabili hanno il compito di valutare le richieste di lavoro agile dei dipendenti definendo le misure e gli strumenti, anche informatici, atti all'espletamento delle attività lavorative garantendo i servizi collegati al regolare funzionamento delle strutture da loro dirette. Ogni ipotesi di diniego da parte del Direttore dovrà essere adeguatamente e formalmente motivata.

Il personale collocato in COVID19 non potrà fruire del buono pasto, non potrà svolgere lavoro straordinario né lavoro in regime di turnazione.

Rimane salvo il diritto dei dipendenti di avvalersi degli istituti giuridici previsti dalla normativa vigente, anche di natura contrattuale, per l'assenza dal servizio (ferie, legge 104, permessi per particolari motivi personali, etc.).

Relativamente ai lavoratori in regime contrattuale di telelavoro si conferma che, in via temporanea e straordinaria e fino al 15 marzo 2020, è sospeso l'obbligo periodico di rientro presso la sede di lavoro dando apposita comunicazione al datore di lavoro con utilizzazione, nelle giornate di mancato rientro, del codice **covid-19**.

Vista la straordinarietà della situazione, il CNR raccomanda ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di valutare attentamente la possibilità di limitare le attività dei lavoratori non strutturati e degli assegnisti di ricerca all'interno delle strutture dell'Ente. Fino al 15 marzo 2020 l'accesso alle sedi e alle strutture del CNR non è consentito a: studenti, tesisti, borsisti, dottorandi, tirocinanti, stagisti e personale esterno al CNR. E' fatto salvo l'accesso del personale delle ditte titolari di contratti di pulizia, vigilanza, ristorazione e manutenzione ordinaria.

In base all'art. 1 del DPCM 04 marzo 2020 il CNR sospende i congressi, i convegni, le manifestazioni, gli eventi di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prescritta dalla normativa. La presente misura è obbligatoria fino al 03 aprile 2020.

Sono altresì sospesi fino al 03 aprile 2020 i corsi di formazione attiva nonché la partecipazione ai corsi di formazione passiva, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza con modalità telematiche.

Il CNR raccomanda ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di valutare attentamente lo svolgimento di missioni del proprio personale, limitandole a quelle strettamente necessarie e indifferibili nel rigoroso rispetto dell'emergenza atta prevenire e/o contenere la diffusione del contagio.

Il CNR stabilisce che lo svolgimento delle prove concorsuali nonché le riunioni delle commissioni, già calendarizzate, sono rinviate a una data successiva al 03 aprile, fatte salve le sedute con modalità telematiche.

L'attivazione dei tirocini formativi preordinati all'assunzione delle categorie protette è posticipata a data successiva al 03 aprile 2020.

Il CNR, in conformità con il DPCM sopra menzionato, sospende tutte le attività in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti delle autorità competenti in materia.

Relativamente ai servizi di ristorazione, il CNR invita i Direttori dell'esecuzione dei

singoli contratti di ristorazione a garantire la corretta applicazione delle prescrizioni di cui alla Direttiva n.1/2020 del 25 febbraio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il CNR inibisce l'accesso al pubblico a tutti i servizi bibliotecari fino al 03 aprile 2020. Le istruzioni di cui alla presente nota sono valide fino a nuove comunicazioni.

**DIRETTORE GENERALE**



Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Direzione Generale

Direttori di Istituto

Direttori Dipartimento

Presidenti e Responsabili delle  
Aree di ricerca

Dirigenti/Responsabili degli Uffici  
dell'amministrazione centrale

OO.SS. CNR

**A tutto il personale dipendente  
del CNR**

e, p.c. Presidente CNR  
Prof. Massimo INGUSCIO

RLS CNR

LORO SEDI

**Oggetto:** Indicazioni operative sulla gestione dell'emergenza da corona virus in attuazione del DPCM 8 marzo 2020.

Il DPCM promulgato ieri 8 marzo 2020 rende ancora più stringenti le misure finalizzate a contenere la diffusione del virus Covid-19.

Il Decreto identifica, all'art.1, alcune zone del territorio nazionale (Regione Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui devono essere applicate specifiche misure di restrizione, prima fra tutte l'indicazione ad evitare ogni spostamento delle persone in entrata, uscita e transito nei territori individuati salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Tale indicazione si affianca alla raccomandazione di promuovere, in questo periodo, la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di ferie e di facilitare l'adozione delle modalità di lavoro agile. Le strutture del CNR localizzate nelle zone elencate nell'art.1 dovranno attenersi a queste raccomandazioni facendo riferimento, per le procedure di attivazione, a quanto già comunicato nella nota del 6 marzo u.s.

Ogni Direttore di Istituto, al fine di garantire la continuità delle attività, con particolare riferimento a quelle indispensabili, dovrà identificare i servizi fondamentali di natura gestionale, amministrativa, tecnica e scientifica. Sulla scorta di questa valutazione, dovrà comunicare le risultanze dell'analisi al Dipartimento di afferenza e preparare un'attestazione da fornire ai dipendenti che devono svolgere l'attività in sede quale giustificativo per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza. Per tutti coloro che risiedono in zone non classificate e prestano la propria attività nelle province elencate all'art. 1 e viceversa per coloro che risiedono nelle zone di cui all'art. 1 e prestano la propria attività in zone non classificate, si raccomanda caldamente il ricorso al lavoro agile, anche in considerazione dei provvedimenti restrittivi adottati da alcune regioni.

I Dipartimenti dovranno strutturare una tabella riportante le attività che richiedono uno specifico supporto e/o interazione con gli uffici dell'Amministrazione Centrale e segnalare eventuali criticità, dandone comunicazione alla cabina di regia della Direzione Generale per la gestione della situazione emergenziale (Annalisa Gabrielli, Pierluigi Raimondi, Fabrizio Fratini, Pierpaolo Orrico, Giovanni Maga, Gianluca Sotis, Maurizio Lancia) che, sulla base del quadro generale, valuterà eventuali interventi e/o azioni di coordinamento. Il gruppo di supporto resta a disposizione di tutti gli Dipartimenti/Istituti/Uffici/Unità per indicazioni e chiarimenti operativi. A tal fine è stata attivata anche una casella dedicata di posta elettronica [covid.19@cnr.it](mailto:covid.19@cnr.it), utilizzabile esclusivamente da Direttori/Dirigenti/Responsabili. Alle riunioni del gruppo partecipa anche il Consigliere Nicola Fantini quale componente elettivo in Consiglio di Amministrazione.

Al fine di limitare gli spostamenti e contenere il più possibile la diffusione del virus, non sarà possibile autorizzare le missioni da e verso le zone elencate nell'art. 1 del DPCM fino al prossimo 3 aprile, salvo indifferibili e straordinarie esigenze di servizio correlate alla tutela delle persone e del patrimonio tecnico-scientifico. Nelle stesse zone, infine, fino al 3 aprile p.v. sono sospese manifestazioni, convegni, seminari, attività didattiche e/o formative in presenza organizzate dal CNR o da altri Enti.

DIRETTORE GENERALE

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)

(GU n.59 del 8-3-2020)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole



alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di

attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e'

disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## Art. 2

### Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla

direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

### Art. 3

#### Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

#### Art. 4

##### Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

#### Art. 5

##### Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano

previste analoghe misure piu' rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 8 marzo 2020

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Conte

Il Ministro della salute  
Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli  
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.